



LA CORTE DI APPELLO DI BARI, TERZA SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice Ausiliario Avv. Luigi Carmine CHIARELLI, ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento n. 1658/2021 V.G. per equa riparazione ex l. 89/01,
istante AMATO (avv. FRANCESCO NITTI);

letto il ricorso depositato il 4.11.2021 col quale il ricorrente in epigrafe ha chiesto indennizzo per irragionevole durata del giudizio civile definito in grado di appello con Sentenza n. 3329/2020 del Tribunale di Bari;

visto il provvedimento del 17.12.2021, comunicato lo stesso giorno, con cui il ricorrente è stato invitato a produrre, nel termine di giorni 30 dalla comunicazione dello stesso, ulteriore documentazione e rilevato che tale termine è scaduto, senza che il ricorrente abbia dato seguito all'invito rivoltagli;

considerato altresì che il giudizio presupposto, sulla base dei documenti allegati al ricorso, ha valore di Euro 100,00, che può quindi considerarsi irrisorio, essendo notevolmente inferiore all'importo minimo dell'indennizzo per un solo anno previsto dalla Legge n. 89/2001;

ritenuto che ai sensi dell'art. 2 comma 2 sexies lett. g, per questo genere di giudizi, avente carattere bagatellare, il pregiudizio da irragionevole durata deve presumersi insussistente, salvo prova contraria e ribadito che la più recente giurisprudenza di legittimità ha interpretato la norma respingendo ricorsi che avevano escluso il pregiudizio da irragionevole durata:

-a) di giudizio per due crediti per € 1.193,83 ed € 1.124,38, invocati da due diverse società di capitali (Cass. n. 522/21);

-b) di giudizio per crediti di interessi maturati nel periodo 8.11.1988 - 23.1.1990 su somme già corrisposte, invocati da numerosi dipendenti pubblici (Cass. n.1436/21);

-c) di giudizio per credito di € 1.033,77 per risarcimento danni, invocati da due diversi avvocati (Cass. 23283/21);

-d) di giudizio per credito di €443,97 per risarcimento danni invocato da due coniugi, avendo anche cura di precisare che la considerazione delle spese del giudizio presupposto è estranea alla valutazione di irrisorietà (Cass. n. 31328/2021);

valutato che tale norma è in linea con l'art. 35 lett. B della Convenzione EDU che sanziona con l'irricevibilità le istanze per le quali il ricorrente non abbia "subito un pregiudizio importante";

rilevato che il ricorrente non ha non solo provato ma neppure allegato alcun concreto pregiudizio ovvero particolari condizioni personali;

RIGETTA

il ricorso.



Si comunichi immediatamente mediante PEC al difensore del ricorrente,
il quale potrà proporre opposizione al decreto ai sensi e nel termine
dell'art. 5-ter l. 89/01.

Così deciso in Bari il 02/02/2022.

Il Giudice Ausiliario
Avv. Luigi Carmine CHIARELLI

